

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 8 diventato 9. « Quando per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato provinciale, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo. »

Non essendoci alcun oratore iscritto su questo articolo 9 lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 9 diventato 10. « Contro le decisioni del Comitato provinciale forestale è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed, occorrendo, di quello dei lavori pubblici, ed intese le parti, decide. »

A questo articolo la Commissione fa il seguente emendamento:

« Le deliberazioni del Comitato forestale, nei casi previsti dagli articoli 3 e 8, potranno, sui ricorsi degli interessati ed anche di ufficio, essere in tutto o in parte sospese ed annullate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, quando, inteso il parere del Consiglio di Stato, avrà riconosciuto non essere conformi ai fini ed alle disposizioni di questa legge o di altre leggi e regolamenti generali. »

« Contro le risoluzioni del Comitato medesimo, nei casi previsti agli articoli 5, 6 e 7, le parti interessate e l'amministrazione forestale potranno ricorrere fra novanta giorni ai tribunali ordinari, i quali decideranno col procedimento sommario. Il termine decorrerà per gli interessati dal giorno in cui avranno ricevuto notificazione della parte dispositiva della risoluzione del Comitato. »

« L'azione giudiziaria non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e non sarà ammissibile, se proposta dagli interessati senza aver prima esperito il reclamo amministrativo di cui all'articolo 7. »

« La competenza, qualunque sia il valore dei terreni, per la cui esenzione o soggezione a vincolo si contende, sarà sempre del tribunale civile del luogo in cui i terreni esistono. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Mi permetta la Camera che io faccia poche considerazioni d'ordine giuridico relativamente a quest'articolo 9 del progetto diventato ora 10. E credo, che ne valga la pena dappoichè trattasi delle guarentigie della legge, trattasi cioè di costituire

la giurisdizione, davanti alla quale portare i reclami contro le decisioni del Comitato forestale.

Io vedo che in ordine alla costituzione di questa giurisdizione noi ci troviamo di fronte a due sistemi: il sistema del progetto ministeriale, il quale costituisce unica giurisdizione omogenea, quella del Consiglio di Stato il quale, udite le parti, decide dopo di aver sentito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel progetto ministeriale non si fanno distinzioni tra questioni e questioni che possano nascere in ordine all'applicazione della presente legge. Invece trovo che il progetto della Commissione ha stabilito due ordini di questioni che possono nascere dall'applicazione dei vari articoli della legge. A decidere la prima serie di questioni viene chiamato il ministro di agricoltura e commercio, e queste sono le questioni che sorgono, se non erro, dagli articoli 5, 6 e 7. Per decidere la seconda serie di quistioni, il progetto della Commissione apre la via ai tribunali ordinari, e queste sono le questioni che nascono dall'applicazione degli articoli 3 ed 8.

Ora a me pare che, mentre tanto in un ordine di quistioni quanto nell'altro, nel progetto ministeriale ci sono tutte le guarentigie non soltanto nell'interesse delle parti ma ancora nell'interesse della legge che si vuol applicare, coteste guarentigie mancano nel progetto presentato dalla Commissione. E valga il vero. Nelle questioni che possono nascere dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, che cosa fa la Commissione? La Commissione al Consiglio di Stato sostituisce il ministro di agricoltura e commercio, cioè il suo capo sezione o capo di divisione.

Me lo perdoni l'onorevole ministro, egli naturalmente non è eterno, e non credo sia una guarentigia delle parti il sostituire un capo sezione od un capo divisione ad un Consiglio di Stato, il quale decide con tutte le guarentigie della difesa delle parti, e dopo avere ascoltato il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Aggiungete, che nel Consiglio di Stato; ci sono elementi che appartengono come sapete alla sezione dei lavori pubblici, che fa parte integrante del Consiglio di Stato, ed elementi giuridici, ed altri di diversa indole, che appartengono alle altre diverse sezioni del Consiglio di Stato, e nel numero e nella varietà di questi elementi, io trovo una guarentigia della rettitudine del giudicato. Tutte queste guarentigie mancano nel progetto della Commissione.

Il ministro è solo sovrano ed incensurabile giudice per le quistioni dell'articolo 3 e dell'articolo 8; e così con questa preponderanza del più alto personaggio amministrativo e politico viene annullato il carattere preponderante elettivo del Consiglio fo-